



CCRL 31/05/2011 - Prime indicazioni.

Si informano tutti i soggetti in indirizzo che in data 31 maggio 2011 ANAEPA CONFARTIGIANATO SARDEGNA e UGL Unione Regionale Lavoro hanno siglato l'Accordo di rinnovo del CCRL per gli addetti delle imprese artigiane e delle piccole e medie imprese edili ed affini (v. all. n.1).

L'intento delle Parti è stato principalmente quello di facilitare la consultazione e l'applicazione del complesso di disposizioni contenute nell'articolato, modificando e integrando il testo originale con quanto stabilito dagli accordi succedutisi nel corso degli anni e adeguandolo a quanto introdotto o abrogato dal legislatore con provvedimenti –attinenti all'argomento - successivi alla prima stesura del Contratto.

Col rinnovo si sono inoltre apportate delle modifiche ad alcuni articoli/allegati del CCRL che di seguito verranno brevemente richiamati.

Parte I – Regolamentazione per gli operai.

Art. 15 - EVR - Elemento variabile della retribuzione

E' stato introdotto un nuovo elemento, l'Elemento Variabile della Retribuzione (EVR) che sostituisce il vecchio Elemento Economico Territoriale (EET). Resta invariato l'Elemento Economico Regionale (EER).

Art. 27 -TRATTAMENTO IN CASO DI MALATTIA.

L'articolo è rimasto invariato, è stato introdotto un ulteriore comma che rimanda all'Allegato E)..sull'intervento di rimborso o conguaglio da parte della CAES a favore delle imprese edili iscritte.

Art. 28 -TRATTAMENTO IN CASO DI INFORTUNIO SUL LAVORO O MALATTIA PROFESSIONALE

Il nuovo contratto prevede, con decorrenza 1 giugno 2011, l'introduzione delle quote orarie per i giorni di carenza. L'intervento di rimborso o conguaglio da parte della CAES alle imprese edili iscritte è regolamentato dall' allegato E)..

Art. 33 -PREAVVISO.

E' stato introdotto il comma 3 per la disciplina dei casi di recesso dal rapporto di lavoro in modo informale.

Parte II - Regolamentazione per gli impiegati sono stati modificati i seguenti arti

Art. 56 – AUMENTI PERIODICI DI ANZIANITA'.

Con decorrenza 1 gennaio 2011 sono stati adeguati gli scatti periodici di anzianità.

Art. 57 – LAVORO STRAORDINARIO, NOTTURNO E FESTIVO.

Sono state modificate le percentuali di aumento per lavoro straordinario, notturno e festivo.

Parte III - Regolamentazione comune agli operai e agli impiegati.

Art. 77 – Classificazione dei lavoratori

Introduzione di nuove figure professionali e sottoscrizione dell'accordo riguardante l'entrata in vigore dal 01/01/2012 del possesso dei patentini per i lavoratori che utilizzano macchine complesse.

Art. 84 – RLST

Come previsto dagli accordi del 1997 e 1998, sono state definite le modalità applicative relative al Rappresentante la Sicurezza territoriale, in ottemperanza al D.Lgs. 81/2008.

Art. 97 -PART-TIME

A decorrere dalla data di firma dell'accordo sono state introdotte alcune limitazioni all'assunzione di lavoratori con contratto part-time. In caso di superamento dei limiti fissati dall'accordo da parte delle imprese edili iscritte alla CAES, queste saranno considerate contrattualmente inadempienti perdendo il diritto al DURC positivo, fino alla eventuale regolarizzazione della contribuzione dovuta.

ALLEGATI

ALLEGATO B - ACCANTONAMENTI PRESSO LA CASSA EDILE ARTIGIANA

Relativamente agli accantonamenti da effettuare presso la Caes, è stato eliminato il punto nel quale si prevedevano gli accantonamenti retributivi per gli impiegati, pertanto a partire dal 01/06/2011 non dovranno più essere trattenute somme per accantonamenti retributivi da versare alla CAES.

ALLEGATO C - REGOLAMENTAZIONE REGIONALE PER LA DISCIPLINA DELL'APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE

E' stato ridefinito l'inquadramento e il trattamento economico dei gruppi previsti negli accordi precedenti, ed è stato inserito un nuovo gruppo (durata 4.5 anni) per il quale si è definita la relativa scala di percentuali retributive.

ALLEGATO L – ACCORDO COMPONENTI ACCESSORIE DELLA RETRIBUZIONE

A seguito di quanto disposto dall'art. 1 comma 47 della legge 220/2010 le Parti hanno siglato un accordo sulle componenti accessorie della retribuzione corrisposte in relazione ad incrementi di produttività al fine di consentire ai dipendenti di fruire per gli emolumenti di cui sopra dell'imposta sostitutiva del 10%. Tale imposizione potrà essere applicata a decorre dalla data dell'accordo e per tutto il 2011.

Ci riserviamo di fornire, successivamente, ulteriori approfondimenti sugli argomenti oggetto dell'Accordo.

[Visualizza il testo dell'accordo](#)